



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |           |                   |            |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE ZOTTI  | ANGELO            | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTERISI | DANIELA           | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | GUARDA    | GABRIELE MAURIZIO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                   |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2104/2015  
depositato il 12/11/2015

- avverso la sentenza n. 571/2015 Sez.1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
VENEZIA  
contro:

**difeso da:**

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VENEZIA

**Atti impugnati:**

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n°

IVA-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2104/2015

UDIENZA DEL

10/06/2016 ore 09:30

N°

1039/16

PRONUNCIATA IL:

10/6/16

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

10/10/16

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'ufficio, a seguito di controlli finalizzati alla corretta applicazione della normativa riguardante la liquidazione dell'Iva di gruppo, riscontrava l'omessa presentazione del modello IVA 26 da parte della società controllante e notificava, per la suddetta omissione, alla controllata contribuente

la sanzione amministrativa di euro 130.166,40, corrispondente al 30% del tributo. Con deduzioni, si rilevava che l'omessa presentazione del modello IVA 26 rappresentava solo un errore meramente formale e la sanzione avrebbe dovuto essere ridotta ad un terzo ai sensi dell'ex art. 54 bis del D.P.R. 633/72. L'ufficio, con l'atto di irrogazione della sanzione affermava che l'attività di controllo esulava dal suddetto articolo, trattandosi invece di controllo ex art. 54 per il quale non era prevista alcuna riduzione. Contro tale atto proponeva ricorso la contribuente, che qui per brevità si dà per letto ed integralmente riportato, eccependo tra l'altro, la carenza di motivazione giuridica poiché, un provvedimento di irrogazione sanzioni non può trovare fondamento in una risoluzione ministeriale; l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza di danno per l'erario ed assenza di un comportamento sanzionabile; per manifesta sproporzione ed iniquità della misura sanzionatoria adottata; per carenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza; per la violazione dell'articolo 10 comma 3 dello statuto del contribuente che prevede la non irrogabilità di sanzioni in caso di violazioni formali; per il mancato riconoscimento della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra la sanzione e l'entità del tributo cui la violazione si riferisce. Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto di irrogazione sanzioni.

La C.T.P. di Venezia, riteneva che la mancata presentazione del modello IVA 26 comportasse illegittimità dell'agevolazione derivante dalla liquidazione dell'IVA di gruppo che consente le compensazioni tra debiti e crediti tributari tra le società appartenenti allo stesso gruppo; al tempo stesso però, decideva di accogliere parzialmente il ricorso, determinando la sanzione nell'ammontare della metà del minimo e compensando le spese di giudizio.

Contro tale sentenza l'ufficio proponeva appello, che qui si dà per letto ed interamente riportato, chiedendone la riforma nella parte inerente all'accoglimento delle sanzioni nella misura della metà del minimo, poiché ritenuta carente e contraddittoria là dove, avendo in tutto e per tutto condiviso la tesi dell'ufficio in merito alla necessità di trasmettere il modello 26, aveva poi deciso, senza motivare, quali fossero state le circostanze che avessero giustificato la riduzione alla metà del minimo. Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza e la piena legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni, con la vittoria delle spese di giudizio e la discussione in pubblica udienza.

Con atto di costituzione, controdeduzioni ed appello incidentale, che qui si dà per esigenze di brevità integralmente riportato, la parte evidenziava come per l'anno 2006 si fosse avvalsa della liquidazione di gruppo insieme alla controllante e alla consorella meetinservice, come avvenuto anche negli anni precedenti. Nel caso di specie però, se pur la procedura consentiva la compensazione delle

posizioni debitorie e creditorie risultanti dalle liquidazioni periodiche delle singole società partecipanti, non vi era stata nessuna compensazione poiché, le società del gruppo, si trovavano tutte in posizione debitoria nei confronti dell'erario, ragion per cui erano avvenuti solo trasferimenti di debiti verso la controllante, la quale poi, aveva provveduto ad effettuare i relativi versamenti a favore dell'erario; si specificava che la contribuente aveva trasferito alla controllante l'importo complessivo di € 433.888 che successivamente veniva da quest'ultima versato, così come risultava dai modelli F 24 dei pagamenti effettuati. Solo cinque anni dopo l'ufficio, aveva rilevato la mancata presentazione della comunicazione del modello IVA 26 per quell'anno, richiedendo quindi, attraverso avviso di accertamento, che veniva pagato, nuovamente la cifra già versata, oltre agli interessi nel frattempo maturati. Successivamente, l'ufficio emetteva l'atto di irrogazione sanzioni. Si eccepiva che nessun danno era stato portato all'erario e si insisteva sulla violazione formale che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto del contribuente, non comporta nessuna irrogazione delle sanzioni tanto più che il soggetto destinatario di eventuali sanzioni era solo ed unicamente la controllante

, l'unica tenuta alla presentazione del modello IVA. I primi giudici, avendo notato la sproporzione da parte dell'ufficio nell'applicazione della sanzione che, a fronte del corretto pagamento dell'IVA, non aveva ritenuto di concedere neanche una riduzione, l'hanno applicata, laddove in realtà, avrebbero dovuto totalmente eliminare la sanzione, proprio per quella mancanza completa di danno all'erario e della mancanza di soggettività della violazione. Con appello incidentale, si eccepiva oltre a quanto su evidenziato, che la presunta violazione non trovava riscontro in alcuna norma di legge ma soltanto in un documento di prassi dell'amministrazione finanziaria, art. 3 D.M. 13/12/1979 e risoluzione n. 69 del 1997, riferendosi quest'ultima, in particolare, soltanto al caso di eventuali minori versamenti occorsi a seguito della compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie dei soggetti appartenenti al gruppo, non già al caso che qui ci occupa, riguardante il solo trasferimento di debiti, in assenza di minori versamenti o di compensazioni. Concludendo, si chiedeva pertanto in via principale, rigetto dell'appello proposto dall'ufficio e la conferma della sentenza impugnata in parte qua; in via incidentale, la riforma totale o parziale della sentenza in oggetto, accogliendosi l'appello e dichiarando l'inesistenza, la nullità, o comunque l'illegittimità totale o parziale dell'atto impugnato; in via subordinata, ridurre le sanzioni al minimo irrogabile; condannare l'amministrazione al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo, maggiorate degli interessi e al pagamento delle spese di giudizio.

Con memorie, l'ufficio, in replica alle controdeduzioni della parte, ribadiva le sue posizioni, insistendo sulla violazione della procedura che con la mancata presentazione dell'IVA 26, aveva reso illegittime le compensazioni tra debiti e crediti evidenziandosi ancora una volta, che nessun controllo automatizzato poteva essere fatto ai sensi dell'articolo 54 bis, poiché non c'era stato un errore puramente formale ma sostanziale, riconosciuto anche in primo grado, dovendosi necessariamente applicare l'articolo 54. Si chiedeva pertanto il rigetto dell'appello incidentale; l'accoglimento dell'appello principale con la riforma

della sentenza impugnata ed il riconoscimento della piena legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni e la vittoria delle spese di giudizio.

All'udienza pubblica del 10/6/2016, la Commissione, ascoltato il relatore ed i rappresentanti delle parti, ha preso la propria decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'ufficio è infondato e merita di essere respinto. Infatti, dall'analisi dei fatti non si può che rilevare come l'ufficio, applicando un decreto ministeriale, in realtà anche in maniera erronea, abbia sanzionato la contribuente la quale si è vista addebitare il recupero di somme già versate alle quali non potevano essere applicate sanzioni spropositate; infatti a fronte di un'IVA presumibilmente dovuta ed in realtà pari a zero, l'ufficio ha applicato una sanzione pari a € 130.166,40 con una evidente violazione del principio di proporzionalità, soprattutto nel caso in cui l'imposta era stata da più di cinque anni assolta. A parere di questo Collegio, la sproporzione è stata avvertita anche dai primi giudici che opportunamente hanno voluto determinare una sanzione inferiore anche se hanno ritenuto che, nella piena discrezionalità delle sue decisioni, non vi fosse nessuna manifestazione di irragionevolezza attribuibile all'ufficio.

È giusto sottolineare che effettivamente la dichiarazione inerente all'IVA di gruppo per quell'anno, non era stata presentata, ma è altresì indispensabile rilevare che il fulcro di questa procedura "agevolativa" sta nel dare la possibilità di compensare i crediti con i debiti di tutte le società componenti del gruppo e la mancata presentazione della dichiarazione, rende illegittime tali compensazioni che non possono avere efficacia ma qui, nel caso specifico, la mancata presentazione della dichiarazione non ha comportato questo tipo di violazione in quanto non erano state effettuate compensazioni, ma la violazione, decisamente più lieve è stata inerente ai trasferimenti e ai versamenti per debiti di Imposta, effettuati dalle controllate alla controllante che aveva provveduto successivamente e regolarmente a versarli all'erario. Tali trasferimenti e versamenti però possono essere ritenuti validi solo e unicamente se il modello IVA 26 viene presentato ragion per cui in realtà, questa mancata presentazione ha comportato un errore comunque sostanziale sia pure di più lieve entità. L'ufficio, nell'atto impugnato insiste sulle compensazioni così come prevede la risoluzione n. 69/1997 ma qui si ribadisce non sono state effettuate, ragion per cui a parere del Collegio, l'ufficio, vista la situazione non avrebbe dovuto applicare una sanzione così gravosa del 30% in considerazione del fatto che il versamento in realtà era stato regolarmente eseguito anche perché, non sarebbe eticamente giusto assimilare il mancato versamento dell'imposta, alla sola omessa presentazione del modello IVA 26 non esistendo alcuna equivalenza tra le due situazioni anche per il rispetto del principio di stretta legalità. È evidente quindi che, per norme agevolative devono essere rispettate alcune procedure e la mancata comunicazione del modello IVA 26 abbia comportato un errore sostanziale ma solo in riferimento ai trasferimenti.

In ragione quindi di quanto premesso, si ritiene che le sanzioni non debbano essere irrogate nella misura del 30% in quanto sono violazioni che non hanno arrecato pregiudizio all'erario e non hanno inciso sulla determinazione dell'imposta e sul versamento del tributo che era stato regolarmente effettuato ed esattamente corrispondente al debito rilevato dall'ufficio.

In ultimo, è opportuno sottolineare che la sanzione così pesantemente inflitta è da ritenersi illegittima visto che è di tutta evidenza che la principale responsabile del mancato inoltro del modello 26 sia stata la società capogruppo I , l'unica autorizzata ad effettuare la dichiarazione a nome del gruppo ma, al tempo stesso, bisogna riconoscere che la contribuente avrebbe dovuto meglio sorvegliare.

Tutto ciò premesso, si ritiene perciò di confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello dell'ufficio e accogliendo l'appello proposto in via principale dalla contribuente. Le spese di giudizio tra le parti vengono compensate sussistendo giustificati motivi inerenti alle conclusioni per provvedere in tal senso.

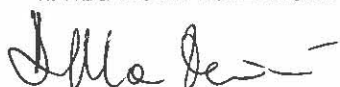
P.Q.M.

La C.T.R. di Venezia, sezione 7, così decide:

Respinge l'appello dell'ufficio ed accoglie l'appello in via principale della contribuente, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.

VENEZIA-MESTRE 10/6/2016

IL RELATORE-ESTENSORE



IL PRESIDENTE

